

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 9 GENNAIO 2024

Il giorno 9 gennaio 2024, alle ore 17:30, presso l'abitazione del Presidente, Cinzia E. Antonelli, in via Brunetto Latini 10, - in seconda convocazione - si è svolta l'Assemblea Straordinaria della Libera Università di Promozione Culturale, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dell' articolo 9 dello Statuto
2. Varie ed eventuali

Sono presenti: Antonelli Cinzia, Albertini Laura, Guarducci Rodolfo, Guasti Gianna, Meoni Antonella, Nannicini Antonella, Pacinotti Sergio, Grifoni (per delega), Sanesi (per delega)

Sono assenti: Albertacci Alberto, Bracci Lilia, Nincheri Kunz Maria, Gherardeschi Piero

Presiede l'Assemblea la presidente Antonelli Cinzia E.; viene eletto segretario Pacinotti Sergio

La presidente, constatata la validità della riunione (presenti la metà +1 dei soci), illustra il primo argomento all'o.d.g.:

le modifiche apportate allo Statuto discusse nella precedente Assemblea Straordinaria del 5 di dicembre 2023 non sono state approvate dalla dott.ssa Cecconi, responsabile del Terzo Settore per il Comune di Prato, in modo particolare la definizione dei quorum dei partecipanti alle Assemblee descritti all'art. 9 dello Statuto. La dott.ssa Cecconi ha ritenuto infatti che non sia stata adeguatamente evidenziata la differenza fra l'Assemblea ordinaria e quella straordinaria. Pertanto, sulla base dei suggerimenti forniti dalla stessa al presidente, sono state operate alcune modifiche all'articolo 9, che hanno ricevuto l'approvazione della dott.ssa e vengono lette e sottoposte alla votazione dei soci.

L'articolo così modificato viene approvato all'unanimità e lo Statuto viene firmato in duplice copia dalla presidente e dal segretario.

Non essendovi altro da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 18,10.

La presidente

Cinzia E. Antonelli

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PRATO

Eseguita registrazione dell'atto reg.to il 17/01/2024

al N. 45 Mod. 3 Vol. /

(*) Firma su Delega del Direttore Provinciale

L FUNZIONARIO
Marco Diavoli

Il segretario

Sergio Pacinotti



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

«LIBERA UNIVERSITA' DI PROMOZIONE CULTURALE – ODV»

DENOMINAZIONE, DURATA, OGGETTO E SEDE

ART.1 – L'Associazione italiana per la promozione culturale e sociale di seguito denominata «*Libera Università di Promozione Culturale - ODV*» svolge la sua attività ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche. L'associazione ha durata illimitata.

ART.2 – L'Associazione è apartitica, aconfessionale e priva di fini di lucro.

Essa persegue finalità di interesse collettivo, solidarietà sociale e ricerca e studio nel campo della cultura e dell'istruzione.

Tutti gli incarichi ai soci e le cariche sociali nell'Associazione sono prestate a titolo gratuito, in quanto svolti all'interno di una Associazione di volontariato.

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi di una o più* delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di portico/are interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lettera I, CTS);
- interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e de/ paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, lettera F, CTS);
- *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa* (art. 5, lettera D, CTS);

Scopo dell'Associazione è, più in particolare, contribuire alla formazione culturale e scientifica di quanti, uomini e donne, indipendentemente dal loro titolo di studio, avvertono l'esigenza di una maggiore comprensione del mondo contemporaneo. Fanno parte degli scopi dell'Associazione:

1. L'organizzazione di riunioni, conferenze e corsi aventi lo scopo di promuovere la formazione culturale;
2. La pubblicazione, secondo necessita, della sintesi di lezioni e conferenze tenute;
3. La promozione di visite guidate ai musei italiani e stranieri;
4. L'organizzazione di concerti di musica, specialmente classica;
5. Il rafforzamento dei valori di solidarietà civile, tramite la promozione della cultura in ogni sua forma, anche collaborando con Enti pubblici o privati.

L'Associazione adotta come suo emblema un particolare della allegoria della Primavera del Botticelli e cioè le teste delle tre Grazie, come simbolo dei valori di Bellezza materiale e spirituale, collegato al motto dell'Associazione "*cultura e amicizia*".

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di

Versa Pirelli

Luigi E. F. F. F.

interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposite Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi*, attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.3 – L'Associazione ha sede legale in Prato (PO), all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente. il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

PATRIMONIO

Art.4 – Le risorse economiche della Associazione sono formate da:

- quote sociali versate annualmente dai soci;
- eventuali contributi volontari dei soci;
- contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche o giuridiche;
- eventuali donazioni, erogazioni liberali o lasciti;
- rendite patrimoniali;
- entrate da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate nonché beni mobili e immobili acquistati o ricevuti in donazione - e *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie *affini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.5 – Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere soci della Associazione tutti coloro, persone fisiche, persone giuridiche, associazioni o enti operanti nello stesso settore, che ne condividano gli scopi associativi. I soci si distinguono in: soci fondatori,

Sen. Peirone

Luigi E. Petrelli

soci ordinari e soci onorari.

Per l'ammissione dei soci diversi dalle persone fisiche, si fa riferimento all'articolo 32 c.2 del Codice del Terzo Settore.

Sono soci fondatori i soci che hanno provveduto nel 1984 alla costituzione della Libera Università di Promozione Culturale.

Il presidente dell'associazione può disporre una volta all'anno, su proposta del consiglio direttivo dell'Associazione, la nomina di uno o più soci onorari, che si siano distinti per la loro attività nel settore della istruzione, della cultura o della ricerca.

I soci ordinari sono coloro che presentano al Consiglio Direttivo una domanda scritta e dal consiglio direttivo dell'Associazione stesso sono accettati con delibera; essi possono essere persone fisiche o giuridiche, secondo criteri *non discriminatori* coerenti ai fini istituzionali della associazione. All'atto dell'ammissione i nuovi soci verseranno la quota sociale annuale.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata* nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I contributi e le quote sociali sono intrasmissibili. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

L'appartenenza ad una delle categorie di soci prevista nel presente statuto attribuisce senza limitazione alcuna:

- a) il diritto di partecipare ad ogni attività associativa;
- b) il diritto di voto per approvazione del rendiconto annuale consuntivo e preventivo;
- c) il diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello Statuto, nonché per le elezioni di ogni carica prevista dal medesimo.
- d) il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllarne l'andamento;
- e) il diritto di frequentare i locali dell'associazione;
- f) il diritto, in sede di assemblea, di concorrere all'elaborazione ed approvazione del programma di attività;
- g) il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- h) il diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I soci hanno l'*obbligo* di:

- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente

Pericolo

Sen

Clara E. Fubella

stabiliti dal consiglio direttivo.

Art.6 – La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa (*se prevista*) entro i termini annualmente stabiliti - e i relativi solleciti - dal Consiglio Direttivo.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art.7 – Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo {con funzioni di organo di amministrazione};
- c) il consiglio accademico;
- d) L'organo di controllo, al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Codice del terzo Settore.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.8 – L'assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che straordinaria, è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso, i quali hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto. Ogni socio, fondatore, ordinario o onorario, ha diritto ad un solo voto. Non sono ammesse deleghe.

Art.9 – L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente in carica; in caso di assenza o impedimento del presidente l'assemblea sarà presieduta dal vice presidente o, in sua assenza da un socio nominato dai presenti. L'Assemblea procederà alla nomina di un segretario.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno di tutti i soci.

Trascorsa almeno un'ora da quella indicata nell'invito, l'assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti.

Sergio Paoletti

Antonio E. Fubaldi

L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quinti di tutti i soci. Trascorso almeno un giorno dalla prima convocazione l'assemblea straordinaria è valida in seconda convocazione con la presenza di almeno il 50 + 1 di tutti i soci.

L'assemblea straordinaria delibera con i due terzi dei voti dei presenti.

Per la delibera di scioglimento nonché *trasformazione, fusione o scissione* è necessario il voto favorevole dei 3/5 dei soci.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno presso la sede sociale, o anche altrove, purché nel comune di Prato, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'assemblea è convocata tramite avviso scritto, anche a mezzo fax o posta elettronica, inviato a ciascun socio almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. Negli inviti devono essere indicati: la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Le delibere dell'assemblea sono prese a votazione palese, salvo che non siano in discussione nomi di persone, nel qual caso si procederà per scrutinio segreto.

Art.10 – Spetta all'assemblea ordinaria deliberare in merito a:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi di cui all'articolo 7* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- nomina del consiglio accademico; programma generale dell'associazione;
- approvazione del bilancio annuale e preventivo;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- approvazione dell'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Spetta all'assemblea straordinaria deliberare in merito a:

- I. modifiche da apportare allo statuto;
- II. *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- III. scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori;
- IV. ogni altro argomento non di pertinenza dell'assemblea ordinaria.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.11 – Il consiglio direttivo è composto da 5 consiglieri, eletti dall'assemblea fra i soci. I membri del consiglio direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un consigliere, gli altri consiglieri provvedono a sostituirlo con il primo dei non eletti alla precedente votazione. Se vengono a mancare due o più consiglieri o mancasse la lista dei non eletti di cui sopra, quelli rimasti devono convocare l'assemblea ordinaria perché provveda alla sostituzione dei consiglieri mancanti tramite votazione a maggioranza. I consiglieri nominati nei modi di cui sopra scadono contemporaneamente a quelli che erano in carica all'atto della loro nomina.

Paola...
S...

Antonio...

Art.12 – Il consiglio direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea dei soci, è responsabile dell'amministrazione sociale e dovrà redigere annualmente, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il rendiconto annuale consuntivo e preventivo da sottoporre all'assemblea. Inoltre, il consiglio direttivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delibera in merito a:

- ammissione di nuovi soci;
- determinazione della quota sociale annuale, il cui valore dovrà essere sostanzialmente simbolico; esercizio del potere di spesa;
- stipula di accordi e convenzioni con enti, istituzioni e soggetti economici;
- applicazione di provvedimenti disciplinari o riabilitativi nei confronti di soci;
- gestione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Associazione;
- nomina di eventuali responsabili di commissioni costituite per scopi specifici;
- proposta degli indirizzi programmatici dell'Associazione.

Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea dei soci. Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori e *generate*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.13 – Il consiglio direttivo nomina nel suo seno il presidente, il vicepresidente e il segretario del consiglio. Gli avvisi di convocazione verranno comunicati dal presidente almeno 5 giorni prima di ciascuna riunione, per iscritto, anche a mezzo fax o posta elettronica.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente, oppure in sua assenza, dal vicepresidente o, qualora questi mancassero, dal consigliere più anziano in età. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Alle sedute del consiglio direttivo partecipa, con voto consultivo, il rettore, o in sua mancanza il vicerettore.

PRESIDENTE

Art.14 – Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del consiglio direttivo, le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione del consiglio nella sua prima riunione. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente. In caso di sue dimissioni, spetta al consiglio direttivo la nomina di un nuovo presidente nella prima riunione.

Sergio Paoletti

Luigi E. Futrelli

CONSIGLIO ACCADEMICO

Art. 15 – Il consiglio accademico è formato da almeno 5 consiglieri eletti dall'assemblea, che durano in carica 3 anni e possono essere rieletti; esso elegge nel proprio seno il rettore, il vice rettore e il segretario.

Il consiglio accademico è presieduto dal rettore, oppure in sua assenza, dal vicerettore o, qualora questi mancassero, dal consigliere più anziano in età.

Le riunioni del consiglio accademico sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei consiglieri. Esso delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Al consiglio accademico spetta il compito di attuare e gestire i programmi annuali di attività culturale e sociale, secondo gli orientamenti generali espressi dal consiglio direttivo.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, venisse a mancare un consigliere accademico, il rettore provvede alla sua sostituzione per tutta la durata del mandato triennale vigente attraverso la lista dei non eletti; nel caso che, nel corso del mandato, venissero a mancare due o più consiglieri o non fosse presente la lista dei non eletti di cui sopra, la sostituzione sarà compito dell'assemblea ordinaria la prima volta che essa abbia occasione di riunirsi. I consiglieri accademici, nominati nei modi di cui sopra, scadono insieme a quelli che erano in carica al momento della loro nomina.

Art. 16 – Il rettore convoca e presiede il consiglio accademico, attua i programmi didattici approvati dal consiglio accademico, propone al consiglio accademico la designazione di nuovi docenti, coordina il settore culturale e scientifico dell'Associazione. Fra il rettore e il presidente del consiglio direttivo è necessario che si stabilisca la massima intesa per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

SEGRETARIO

Art. 17 – Il segretario del consiglio accademico coadiuva il rettore nella preparazione degli atti riguardanti l'attività didattica, nella stesura dei verbali, che verranno trascritti su registro in ordine cronologico e sottoscritti dal segretario e dal rettore.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 18 – L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche,

Sen. Paccinella

Antonio E. Paccinella

solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, ea tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

BILANCIO

Art.19 – L'esercizio economico si chiude al 31 dicembre di ogni anno; entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il consiglio direttivo sottoporrà per l'approvazione all'assemblea il rendiconto consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo per l'anno successivo. Una volta approvato, il Rendiconto/bilancio è *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore in tema di Bilancio Sociale e informativa sociale, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet (se esistente) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli soci (Inf.Soc. art. 14 c.2 Codice del terzo Settore);
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet (se esistente) il bilancio sociale (Bil.Soc. art. 14 c.1 Codice del terzo Settore).

LIBRI

Art. 20 – L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni *dell'Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Accademico, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni *dell'Organo di controllo*, qualora attivato al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al presidente.

Simone Perinelli

Luigi E. Fubelli

VOLONTARI E LAVORO RETRIBUITO

Art. 21 – L'associazione si avvale in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I *volontari* - siano essi *socio non soci* - sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ed entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

I volontari sono assicurati secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinate o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 22 – L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

SCIoglimento

Art. 23 – Lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall'assemblea straordinaria dei soci.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, sarà effettuata ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 24 – Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Presidente

Luigi E. Fubella

Il Segretario

Seg. Paolino

Seg. Paolino

Luigi E. Fubella